

Comune di Piglio

(Provincia di Frosinone)



Statuto

**Testo approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 13/7/2001
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 19 giugno 2010**

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

ART.1 AUTONOMIA STATUTARIA

La Comunità Locale di Piglio, organizzata nel Comune, e' titolare di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa. E' dotata, altresì, di autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Leggi.

Il presente Statuto detta i principi e le norme fondamentali, inderogabili da qualsiasi altro atto normativo e amministrativo relativi alla Comunità Comunale di Piglio.

Il Comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo della Comunità Pigliese per il progresso civile, sociale ed economico.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

L'Acqua è un bene universale, inalienabile e indispensabile, che appartiene alla comunità.

ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune esercita le funzioni proprie nonché le funzioni delegate, gestisce i servizi di propria competenza nell'ambito del territorio, così come delimitato dalle leggi nazionali e regionali.

Il territorio del Comune di Piglio confina a nord con i Comuni di Arcinazzo Romano e Trevi nel Lazio, ad est con Fiuggi ed Acuto, a sud con Anagni, ad ovest con Paliano e Serrone.

La popolazione comunale e' formata da tutti i soggetti anagraficamente iscritti nei registri comunali e che abbiano la propria residenza nel territorio del Comune.

Sono soggetti alle norme del presente Statuto, di regolamenti ed alle altre determinazioni comunali anche tutti coloro che si trovano nel territorio del Comune di Piglio, che abbiano interessi nel Comune stesso, ed i cittadini di Piglio residenti all'estero iscritti nell'A.I.R.E.

ART.3 INTERESSI COLLABORATIVI E DI PROGRAMMAZIONE

Il Comune si impegna a dare luogo alla piu' ampia collaborazione con gli Organi Statali, regionali, provinciali, con la Comunità Montana nonché con gli altri Comuni, al fine del coordinamento della propria attività per il perseguimento degli interessi pubblici del paese. Esso informa la propria attività alla massima collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati comunque interessati ai problemi della propria collettività locale e determina la propria organizzazione in modo da consentire la piu' ampia partecipazione popolare alle scelte dell'Amministrazione.

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

ART.4 SEGNI DISTINTIVI

Il Gonfalone del Comune e' depositato presso il Municipio ed e' rappresentato da un'aquila poggiata su un elmo romano sullo sfondo di una collina; il tutto e' incorniciato da un ornamento ovale, con agli estremi due ramoscelli d'ulivo, con in basso ai lati due scuri romane, che finiscono nella parte terminale per incrociarsi con dei grappoli d'uva; un fregio che rappresenta un antico torrione sormonta il tutto.

Il Gonfalone e' di colore azzurro, salvo il celeste che colora l'interno dell'ornamento ovale. Lo stemma comunale e' parimenti depositato presso il Municipio.

Esso e' composto da un'aquila poggiata su un elmo romano in cornice di ramoscelli d'ulivo.

Le caratteristiche dello stemma sono riportate nei sigilli comunali.

Il Regolamento disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità,

ART.5 PRINCIPI OPERATIVI

Il Comune di Piglio esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed principi generali affermati dall'ordinamento.

Coordina l'attività' dei propri organi nelle forme piu' idonee per recepire nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità di Piglio ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti, ispirando la sua azione a principi di uguaglianza, di libertà, di solidarietà e giustizia, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, in particolare informa la sua azione ai principi fondamentali della Repubblica Italiana.

Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.

Riconosce e garantisce la partecipazione delle organizzazioni civili e morali, nelle quali si sviluppa la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale individuale e collettiva della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche; riconosce inoltre il valore del volontariato quale espressione d'impegno sociale e ne favorisce l'autonomia nell'ambito delle leggi.

Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

Il Comune concorre, inoltre, a realizzare lo sviluppo civile economico e sociale della comunità locale, facendo attenzione a promuovere la qualità della singola vita umana, in tutti gli ambiti in cui essa si realizza.

Il Comune di Piglio ispira, inoltre, la propria azione alle tradizioni di vita e di confronto democratico, bandendo ogni forma di totalitarismo.

Il Comune tutela la libera espressione della fede religiosa dei propri cittadini. In questo spirito favorisce anche iniziative tendenti a tutelare l'espressione del pluralismo religioso presente nella comunità locale.

Il Comune valorizza inoltre tutte le tradizioni e istituzioni di origine religiosa e laica, in tutte le loro specificità territoriali, riconoscendo le origini ed il loro significato.

Il Comune riconosce e promuove la parità tra uomo e donna e ne favorisce l'attuazione in ogni ambito e settore della vita pubblica.

Il Comune richiede di collaborare attivamente con le Forze dell'Ordine e i Responsabili della scuola per monitorare sul territorio le problematiche della sicurezza e del disagio sociale. A tal fine convocherà una volta all'anno una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per verificare ed esaminare tale situazione.

ART.6 I REGOLAMENTI COMUNALI

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

TITOLO SECONDO ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART.7 TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Le disposizioni del presente Titolo II si applicano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Piglio, nonché ai cittadini non residenti che abbiano un interesse giuridico soggettivo nei confronti della Amministrazione Comunale, secondo i casi e le procedure previste dal Regolamento.

ART.8 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ed essi sono ostensibili ai cittadini.

L'Amministrazione Comunale porta a conoscenza dei soggetti interessati i provvedimenti che li riguardano o mediante affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, nel caso di provvedimenti che riguardino una pluralità di cittadini, ovvero mediante notificazione individuale, nel caso di atti relativi ad uno o più soggetti fisici o giuridici precisamente determinati.

L'Amministrazione attuerà forme alternative di pubblicità esterna degli atti.

Nel caso di soggetti fisici non residenti nel territorio comunale o di soggetti giuridici aventi la sede fuori del territorio stesso, la notificazione dell'atto si dà per avvenuta dopo il quindicesimo giorno della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio del Comune.

In tale ultimo caso, l'Amministrazione Comunale se ha notizia di un recapito degli interessati, provvede comunque a comunicare agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita il primo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio, l'avvenuta pubblicazione stessa.

ART.9 ACCESSO

Il Comune garantisce ai cittadini il diritto all'informazione quale condizione essenziale per assicurare la partecipazione alla vita sociale e politica.

La Giunta Comunale adotterà i provvedimenti organizzativi interni per dare concreta attuazione al diritto all'informazione.

Tutti i cittadini, anche non residenti nel Comune, possono prendere visione, secondo le norme stabilite nel relativo Regolamento e dietro pagamento dei diritti di Segreteria, ivi parimenti indicati, dei provvedimenti comunali, dei procedimenti e degli atti ad essi strumentali.

I provvedimenti e gli atti suddetti possono anche essere rilasciati in copia fotostatica a chi ne faccia richiesta all'Amministrazione, e dimostri di averne interesse, sempre dietro pagamento dei diritti di Segreteria.

In caso di diniego, le istanze dovranno avere risposta scritta e motivata nei termini di Legge (30 giorni).

I diritti di Segreteria relativi alle norme sull'accesso saranno determinati in relazione ai costi effettivi, connessi con le varie operazioni ad esse relative.

Sono esclusi dalle regole suddette gli atti dichiarati segreti o riservati dalla Legge; gli atti che il Sindaco, con propria dichiarazione preventiva, individui di carattere riservato, in quanto concernenti la sfera giuridica riservata di persone, di gruppi di persone o di imprese singole o associate, gli atti del procedimento allorquando il procedimento amministrativo cui gli stessi accedono non si è ancora esaurito. Sono ostensibili gli atti di un procedimento non ancora concluso, sempre che la conoscenza degli stessi non pregiudichi la definizione del procedimento a cui accedono.

Con Regolamento saranno determinati gli atti e le categorie di atti per i quali il Sindaco può emettere la dichiarazione di riservatezza.

Nel caso il carattere riservato di un atto venga dichiarato dal Sindaco solo per un tempo limitato, questo deve essere indicato, ma lo stesso può essere motivatamente prorogato se non sono venute meno le ragioni che ne hanno originariamente consigliato la riservatezza.

ART.10 ASSOCIAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione ed associazione dei cittadini, quale strumento per la partecipazione alla vita della Comunità locale, nonché strumento per la concreta tutela dei diritti del cittadino.

I cittadini residenti nel Comune possono liberamente associarsi anche al fine della partecipazione popolare all'attività comunale e per proporre iniziative alla civica amministrazione.

La costituzione dell'associazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale e questa, nei trenta giorni successivi, deve prenderne atto inserendola in un registro delle associazioni cittadine col fine della partecipazione popolare.

Le associazioni stesse, in persona dei soggetti legalmente rappresentanti, possono accedere agli atti dell'amministrazione ed estrarre copie degli atti stessi secondo le regole di cui all'articolo precedente, possono presentare proposte opportunamente motivate di deliberazione che devono essere istruite e portate all'esame del Consiglio o della Giunta, possono farsi promotrici di referendum consultivi e possono essere sentite per tutti i procedimenti che riguardano l'area geografica o gli interessi che rappresentano.

Per essere inserite nel registro di cui ai commi precedenti, le associazioni devono dare formale dichiarazione di impegno al rispetto delle norme dello statuto comunale.

In mancanza di tale adempimento, l'Amministrazione invita l'Associazione ad introdurre lo stesso nel proprio regolamento assegnando all'uopo un termine. Nel caso di inottemperanza e comunque fino all'ottemperanza, l'Associazione non verrà registrata e nei suoi confronti non troveranno applicazione le norme previste per le associazioni registrate.

Le associazioni nonché ogni cittadino residente nel territorio comunale ovvero, anche se non residente, se dimostrino comunque di essere titolare di una situazione soggettiva qualificata, possono proporre istanze, petizioni e proposte agli Organi comunali.

Tali istanze devono essere obbligatoriamente istruite dagli uffici comunali; anche nel caso di non accoglimento delle stesse, il relativo provvedimento di reiezione deve essere adeguatamente motivato e trasmesso all'interessato entro 30 giorni.

All'accoglimento dell'istanza provvede un'apposita Commissione composta dal Sindaco o Delegato, Assessore competente, sentito il parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente competente per la materia oggetto dell'istanza o della proposta.

Il Comune assicura la concessione di contributi economici e strumentali ad Enti pubblici e privati, inserendosi come Ente cointeressato al progetto e all'iniziativa, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 60, nonché ai privati cittadini, nei limiti delle risorse di cui dispone; a tal fine gli interessati devono presentare formale richiesta contestualmente ai programmi di intervento con obbligo di rendiconto.

La concessione dei contributi e' subordinata ai criteri fissati dal Regolamento di cui all'art. 12 della Legge n. 241 11990 e le richieste verranno istruite da apposita commissione consiliare.

Nei limiti di cui al precedente comma, in caso di particolari eccezionalità e gravità relative anche a Comunità straniere, il Comune può prevedere interventi specifici.

ART. 11 REFERENDUM

Sono previsti referendum consultivi, propositivi o abrogativi chiamando a parteciparvi tutti i cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali secondo il procedimento all'uopo previsto nell'apposito regolamento.

In tutti i casi in cui per una determinata iniziativa si sia proceduto a referendum, se l'Amministrazione provvede in senso difforme rispetto all'esito del referendum stesso, e' tenuta a fornire adeguata motivazione, relativamente alle ragioni di pubblico interesse che non consentono di seguire l'esito referendario. In tal caso, il Consiglio Comunale decide a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il referendum può essere richiesto anche da un numero di cittadini pari al 10% degli aventi diritto al voto referendario, secondo le regole stabilite nel relativo Regolamento, oppure dalla metà piu' uno dei consiglieri assegnati.

In ogni caso non sono ammessi piu' di due referendum all'anno.

Il Consiglio Comunale, entro quindici giorni dal deposito delle richieste, si pronuncia sulla ammissibilità del referendum e, in caso di ammissibilità dello stesso, indice le relative operazioni che devono aver luogo entro quaranta giorni dalla deliberazione di ammissibilità,

Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni tributarie;
- c) designazione e nomina di rappresentanti di enti, aziende, società, consorzi, etc.;
- d) bilancio comunale;
- e) assetto istituzionale dell'ente;
- f) espropriazioni ed occupazioni di pubblica utilità.

I referendum consultivi non possono aver luogo se non a distanza di almeno tre mesi da altre consultazioni elettorali.

Sulle materie che sono state già oggetto di referendum, non e' possibile indire nuovo referendum se non dopo due anni dalla precedente consultazione referendaria.

La procedura per lo svolgimento del referendum e' stabilita dal relativo regolamento.

Il oli referendum verranno fissati in un'unica data, in coincidenza con una domenica, in un periodo che va dal 15 Aprile al 15 Giugno dell'anno successivo alle proposte referendarie che dovranno, comunque, prodursi entro il 10 settembre di ogni anno, onde consentire all'Amministrazione l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

ART. 12 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Il Comune può, per la definizione degli indirizzi comunali e per la gestione dei servizi, convocare forum o conferenze di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione, in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi collettivi.

ART. 13 LE CONSULTE

Il Comune promuove, tutela e sostiene le "consulte" quali istituti strumentali finalizzati a promuovere iniziative relative al proprio settore.

ART. 14 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

-politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

ART. 15 PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE

Tutti i cittadini che dimostrino di essere interessati ad un procedimento amministrativo in atto presso l'Amministrazione comunale e che ne facciano richiesta devono essere sentiti, anche in contraddittorio fra loro e con l'Amministrazione.

A tal fine, l'Amministrazione indice apposite riunioni, invitando i soggetti che chiedono di parteciparvi e che dimostrino di essere interessati al procedimento in corso.

La convocazione ha luogo mediante notificazione individuale o, nel caso di pluralità di soggetti, mediante avvisi al pubblico, anche su giornali quotidiani di larga consultazione nel territorio comunale e comunque con esposizione all'albo pretorio.

E' consentita altresì la presentazione di memorie, istanze e documenti.

Nel provvedimento finale deve darsi atto dell'esame delle ragioni proposte e dei motivi per quali esse sono state accolte, o meno, dall'Amministrazione.

Le regole procedurali sono individuate nell'apposito Regolamento.

Per ogni procedimento deve essere indicato il responsabile del procedimento stesso, la struttura amministrativa cui lo stesso fa capo e le modalità di consultazione degli atti.

ART. 16 PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI

Le istanze e petizioni presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della commissione permanente di cui all'art. 10 ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare sulle stesse motivata decisione, la quale deve essere notificata al primo firmatario della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La commissione consiliare può invitare i presentatori dell'istanza o una loro delegazione a partecipare alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

ART. 17 DIRITTO D'INIZIATIVA

L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie: a) revisione dello Statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazioni per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine.

Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Il Comune nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

A tale fin, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria Comunale.

ART. 18 DIFENSORE CIVICO

Può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico, anche in forma consorziata con i Comuni limitrofi, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.

In attesa della sua costituzione è, comunque, istituito l'Ufficio di Tutela del Cittadino, la cui composizione nonché le funzioni, poteri e competenze, saranno demandate ad un apposito Regolamento.

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, in seduta segreta, e con le seguenti modalità:

a) in prima votazione, con almeno il voto favorevole del 90% dei Consiglieri assegnati;

b) in seconda votazione, con almeno il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

- c) in terza votazione, nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta di cui al punto b), con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

La nomina avverrà su una terna di nomi proposta dalla Giunta, sentite le Associazioni ed Organizzazioni locali maggiormente rappresentative, tra soggetti in possesso dei requisiti di moralità e probità, di ottime cognizioni dell'attività amministrativa degli Enti Locali. E' preferibile il possesso del Diploma di Laurea in materie giuridiche o economiche.

Il Difensore Civico, di propria iniziativa o su istanza di cittadini, può richiedere all'Amministrazione notizie circa lo stato e le ragioni di qualsiasi provvedimento e l'Amministrazione è tenuta a fornire al medesimo tutte le notizie richieste; egli può, altresì, prendere visione ed estrarre copia di atti che si riferiscono a procedimenti già conclusi senza dovere all'Amministrazione alcun compenso.

Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio Comunale, nel mese di Aprile, un resoconto della propria attività svolta nell'anno precedente, formulando altresì osservazioni e suggerimenti sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

La durata è pari a quella della legislatura in cui è stato eletto.

Può rinunciare all'incarico, in tale caso presenterà al Consiglio il resoconto di cui al comma sopra e motiverà per iscritto la decisione presa. Al fine di garantire la massima imparzialità è condizione per il Difensore Civico che egli, al momento dell'elezione, non ricopra cariche direttive in partiti politici, sindacati o associazioni operanti in territorio comunale e non abbia partecipato, in qualità di candidato, alle ultime elezioni per il Consiglio Comunale di Piglio e non abbia ricoperto nella precedente "legislatura" e non ricopra nella presente "legislatura" la carica di Sindaco, di Assessore o di Consigliere Comunale di Piglio.

Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Comunale con votazione a maggioranza qualificata ed in seduta segreta e su proposta motivata del Sindaco, quando si ravvisi un comprovato abuso di funzioni.

In tali casi sono riconosciute al Difensore Civico le garanzie di difesa.

ART. 19 L' AZIONE POPOLARE

Ciascun elettore può far valere, innanzi a tutte le giurisdizioni, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

TITOLO TERZO

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 20

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di distinzione tra Funzione Politica di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzione di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti all'apparato burocratico.

Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

ART.21

PERSONALE

I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dalla Giunta Municipale ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

Il Regolamento disciplina: la dotazione organica, le procedure per l'assunzione del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina.

Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale, garantisce l'effettivo servizio dei diritti sindacali, riconosce la pari opportunità tra uomo e donna, in base alla Legge n.125 del 10/04/1991.

ART. 22

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Gli Uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i responsabili dei servizi, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovendo la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica, in base ai principi della Legge n. 241 del 07/08/1990.

L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere ai criteri approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione di personale ai settori, uffici e servizi comunali.

L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali.

Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Il Comune riconosce e tutela le libere organizzazioni sindacali dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati, che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. È individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento, nel quale si dovrà stabilire ed individuare, con precisione, i responsabili degli uffici e dei servizi che sono tenuti ad esprimere i pareri, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 23 SEGRETERIA ORGANI ELETTIVI

È istituita una Segreteria operativa al servizio degli organi elettivi del Comune.

Il Regolamento indicherà il personale amministrativo, le competenze, le modalità di funzionamento e gli eventuali compensi.

ART. 24 RIPARTIZIONE DEGLI UFFICI E PREPOSIZIONE

Gli uffici comunali sono raggruppati in Settori con il carattere della massima possibile omogeneità, interrelazionalità e sinergia.

Il numero di tali settori, le unità di personale attribuite a ciascuno di essi, le qualifiche da possedersi da parte degli stessi sono previsti e disciplinati nel Regolamento di cui all'articolo precedente.

A capo di ciascun settore è preposto un funzionario dell'Amministrazione, in possesso della relativa qualifica apicale, nominato con decreto sindacale con le modalità stabilite dal Regolamento.

Lo stesso è tenuto a dare il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 25 AREE FUNZIONALI

Il Regolamento del personale può prevedere la istituzione di aree funzionali, comprendenti più servizi.

In tal caso, può essere preposto alla direzione dell'area un funzionario di qualifica apicale dell'ente, scelto sulla base di capacità tecnico-operative e dell'attitudine ad assolvere alle funzioni assegnate.

La nomina avrà la durata non superiore al mandato del Sindaco.

L'incarico può anche essere anticipatamente revocato, nel caso i risultati raggiunti non possano considerarsi soddisfacenti, rispetto ai programmi proposti e alle potenzialità esistenti, con specifico riferimento ai risultati raggiungibili e a quelli prodotti in concreto.

Il preposto alla direzione dell'area funzionale può anche, previo decreto sindacale, essere nominato, con contratto di diritto pubblico ovvero anche con contratto di diritto privato, tra soggetti estranei all'Amministrazione Comunale, dotato dei requisiti professionali e tecnici di volta in volta indicati.

ART. 26 TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCARICHI

Il trattamento economico sarà disciplinato in sede di regolamento del personale, conformemente agli accordi collettivi di lavoro Nazionali e decentrati.

ART. 27 COLLABORAZIONI ESTERNE

In tutti i casi in cui l'Amministrazione comunale abbia bisogno di prestazioni professionali particolarmente qualificate, conseguibili mediante la collaborazione di soggetti esterni alla propria organizzazione amministrativa, può procedersi all'acquisizione di tali prestazioni con decreto sindacale.

Il decreto deve contenere le ragioni del ricorso al soggetto esterno, la durata dell'incarico, che deve essere sempre a termine, l'oggetto specifico della collaborazione e la spesa prevista.

ART. 28 IL SEGRETARIO COMUNALE -RUOLO E FUNZIONI

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e funzioni di alta direzione all'esercizio delle funzioni del personale apicale, del quale coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

È responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei settori tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.

Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi a tal fine necessari.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto e svolge nei loro confronti compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio, secondo le norme stabilite dal Regolamento, e della Giunta Comunale. Può, a tale scopo, designare un funzionario.

Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal Regolamento e, in particolare, le seguenti;

- a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, la applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del Regolamento;
- d) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- e) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
- f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il Regolamento;
- g) dirime i conflitti di attribuzioni e di competenza fra gli uffici.

Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

ART. 29 UFFICIO DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Può essere istituito l'Ufficio del Vice Segretario Comunale. Le funzioni stesse sono attribuite ad un soggetto in possesso del diploma di laurea prevista per l'accesso alla carriera direttiva.

Il Vice Segretario esercita, in tutti i casi di assenza o impedimento del Segretario Comunale, tutte le funzioni che fanno capo allo stesso.

Le modalità di nomina saranno stabilite nell'apposito Regolamento.

ART. 30 COMPETENZA DEI SERVIZI E VICARIETA'

Nei casi in cui la proposta di deliberazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sia particolarmente complessa, e' ammissibile che i pareri dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale vengano resi contestualmente in una conferenza dei servizi convocata ad iniziativa del Segretario Comunale, anche su segnalazione di uno dei Responsabili dei servizi interessati.

Nel caso di assenza o di impedimento del responsabile dell'area funzionale, le relative funzioni sono esercitate, in via vicaria dal funzionario con qualifica piu' elevata, o, a parita' di qualifica, dal soggetto con maggiore anzianità in servizio.

Per la sostituzione per un periodo di tempo superiore a 30 giorni e fino ad un massimo di 12 mesi, al dipendente comunale e' attribuito il trattamento economico risultante dalla differenza tabellare di stipendio tra la qualifica ricoperta e quella in godimento.

Il Segretario Comunale può provvedere alla convocazione della conferenza dei servizi tutte le volte che particolari e specifiche circostanze lo ritengano necessario.

ART.31
DIRITTO DI DIFESA

Nei procedimenti disciplinari instaurati a carico dei dipendenti comunali deve essere garantito il diritto alla difesa, sia permettendo la presentazione di memorie, sia prevedendo l'assistenza tecnica dei dipendenti sottoposti a provvedimenti disciplinari, secondo le regole all'uopo previste nell'apposito regolamento e dalle norme vigenti in materia.

TITOLO QUARTO

COLLABORAZIONE CON AL TRI COMUNI ED ENTI SOVRACOMUNALI

ART. 32

FORME DI COLLABORAZIONE

L'Amministrazione comunale informa la sua attività alla massima collaborazione con gli altri Comuni e, in particolare, con quelli il cui territorio e' ricompreso nella medesima provincia, nonché con i Comuni limitrofi ed altri Enti sovracomunali.

A tal uopo, istituisce un interscambio di informazioni con gli Enti di cui al comma precedente e si impegna a sentire le amministrazioni medesime in tutti i casi di attività che possa in qualche modo interessare i Comuni stessi.

ART. 33

RAPPORTI CON LA PROVINCIA E LA REGIONE

L'Amministrazione Comunale comunica tempestivamente, secondo le regole stabilite dalla legge regionale, tutti gli elementi indispensabili alla Provincia per l'emanazione del Piano territoriale di coordinamento e dei programmi pluriennali di sua competenza, avanzando le proposte che ritiene idonee all'inserimento nei piani e programmi medesimi.

Ogni variante al Piano Regolatore Generale del Comune e ogni atto esecutivo dello stesso strumento urbanistico, nonché qualsiasi opera pubblica approvata e da porre in essere nel territorio comunale sarà tempestivamente comunicata alla Provincia; perché questa ne possa tenere conto nell'adozione e nella modificazione del Piano territoriale di coordinamento.

Le opere pubbliche di interesse statale, da eseguire nel territorio comunale ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616 del 1977 sono parimenti comunicate alla Provincia.

L'Amministrazione Comunale collabora con la Regione sulle tematiche di interesse reciproco.

TITOLO QUINTO GLI ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 34 ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi istituzionali del Comune:

-il Consiglio Comunale; -La Giunta Municipale; -il Sindaco.

Spettano agli organi istituzionali la funzione di rappresentanza della comunità e realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e dei rapporti tra gli organi istituzionali per realizzare una efficiente forma di governo della collettività comunale.

ART. 35 IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.

Il Consiglio Comunale è composto dai soggetti eletti secondo la normativa legislativa in vigore.

Il loro numero, la durata in carica, la posizione giuridica degli stessi sono disciplinati dalle norme statali in materia. Il numero dei consiglieri è attualmente fissato per Piglio in 16.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco che ne determina l'ordine del giorno.

La prima adunanza del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco e convocata nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, e tenuta nei successivi 10 giorni. Nella stessa seduta, dopo la convalida degli eletti comunica al Consiglio la composizione della Giunta.

La convocazione del Consiglio Comunale dovrà avvenire secondo le seguenti modalità

- a) con avviso notificato almeno 5 giorni prima di quello fissato, per le sedute ordinarie;
- b) con avviso notificato almeno 3 giorni prima, per le sedute straordinarie;
- c) con avviso notificato almeno 24 ore prima, per le sedute urgenti e le integrazioni dell'Ordine del giorno, salvo casi di estrema e comprovata urgenza.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a giorni 20 qualora lo richieda 1/5 dei consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Consiglio Comunale esercita le potestà attribuite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, c. 3, D.Lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione
- f) dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente Locale a Società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
- l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.

Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Impronta la propria attività ai principi di democrazia, trasparenza e legalità.

Il Consiglio Comunale svolge la propria attività in sedute pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

Il Regolamento medesimo dovrà garantire tempestiva ed idonea pubblicità delle sedute, del luogo e degli argomenti in discussione; utilizzazione ed approntamento di idonee strutture che consentano la presenza del pubblico ai lavori; deposito presso apposito ufficio comunale degli atti principali e della documentazione in visione dei cittadini, riguardanti argomenti di maggior rilievo e importanza per la collettività locale.

Giusto quanto previsto dall'art. 19 della Legge n. 81/1993 il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Comunale.

ART. 36 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Entro il termine di 120 gg., decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentati, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico/amministrativo.

Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, di adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.

Con cadenza almeno semestrale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori, e dunque entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno.

Al termine del mandato politico/amministrativo il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART.37 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio Comunale costituisce, nel suo interno, commissioni permanenti, che avranno il compito di favorire il miglior esercizio delle sue funzioni e dare pareri sugli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da cittadini e da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.

I gruppi designano i componenti delle commissioni in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco.

La conferenza dei capigruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal Regolamento.

Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Comunale, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese.

Il Presidente di ciascuna commissione e' eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal Regolamento.

Il Sindaco, gli assessori, nonché i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

Il Regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura, nelle forme piu' idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.

Le Commissioni suddette hanno potere istruttorio, consultivo e referente, non possono in ogni caso, avere potere deliberativo, nemmeno per delega espressa del Consiglio Comunale.

Le sedute delle Commissioni consiliari possono essere pubbliche su decisione della Commissione stessa quando riguardano argomenti e materie di carattere generale e preventivamente concordate.

Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti

- Commissione per il personale e l'organizzazione degli Uffici e servizi; -
- Commissione per il Bilancio (consuntivo e preventivo), le finanze e i tributi; -
- Commissione per l'urbanistica, assetto del territorio, ambiente; -Commissione per i lavori pubblici;
- Commissione per i servizi socio-sanitari;
- Commissione per i servizi culturali, per il turismo, sport e spettacolo.

Possono essere istituite Commissioni temporanee o speciali Commissioni di inchiesta.

Il compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Le Commissioni d'inchiesta possono essere dell'Amministrazione o di Enti e Organismi da essa dipendenti investite di indagini sull'operato

La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, e' attribuita ai Consiglieri appartenenti all'opposizione. Le modalita' per la loro istituzione sono definite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

ART. 38 GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

I Consiglieri eletti nelle medesime liste formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere "anziano" del gruppo, ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto.

La conferenza dei capigruppo e' l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta Comunale.

Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 39 CONSIGLIERI COMUNALI

Il Consiglio Comunale rappresenta la comunita' ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato, con piena liberta' di opinione e di voto. I Consiglieri Comunali sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

I Consiglieri Comunali devono essere messi nella condizione per poter adeguatamente svolgere il loro mandato. Essi possono presentare interrogazioni rivolte alla Giunta Municipale, ovvero anche al Sindaco o ai singoli Assessori e possono presentare mozioni al Consiglio Comunale. Alle interrogazioni va data risposta entro 30 giorni.

Gli stessi hanno altresì il potere di iniziativa su ogni deliberazione ricadente nella competenza propria del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Comunale ha diritto di ottenere atti e notizie dagli uffici dell'Amministrazione, allorchando questi siano utili per l'espletamento del proprio mandato. Per l'ottenimento di copia degli atti, egli dovra' presentare apposita istanza scritta in carta libera all'Ufficio di Segreteria, nella quale dichiarare tale utilita'. Se le notizie o gli atti richiesti non appaiono, sulla base di elementi obiettivi, utili all'espletamento del mandato, il diniego e' motivatamente opposto dal Segretario Comunale e controfirmato dal Sindaco, in forma scritta.

Il diniego medesimo deve essere ratificato nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale, da tenersi non oltre venti giorni dal diniego suddetto.

Il Regolamento provvederà le modalità operative per la disciplina concreta per il rilascio degli atti e delle notizie, di cui al comma precedente, anche con riferimento alle esigenze organizzative dell'Amministrazione.

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ART. 40 COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale e' competente in tutte le materie espressamente indicate dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, e nelle altre norme dello stesso e di altre leggi, nonché nelle norme del presente statuto.

Esso e' altresì competente in tutti i casi in cui l'Amministrazione e' tenuta a manifestare per la prima volta la propria volontà circa un'iniziativa che concerna la tutela degli interessi della comunità locale.

Non e' ammessa delegazione di funzioni dal Consiglio Comunale ne' alla Giunta Municipale ne' agli altri organi del Comune.

ART.41 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

La Giunta si compone del Sindaco e di un numero di assessori non inferiore a 4 e non superiore a 6.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Il Sindaco e' Presidente della Giunta e procede alla convocazione della stessa.

E' prevista la figura del Vice Sindaco, che assume le funzioni del Sindaco in ogni caso di assenza o di impedimento del Sindaco stesso, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 1 della L. 18/01/1992, n. 160

Possono essere nominati tra cittadini italiani non consiglieri ed anche non residenti nel Comune, numero due assessori componenti della Giunta, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e, comunque, di requisiti di professionalità e competenza amministrativa.

Gli assessori non consiglieri hanno le stesse funzioni e la stessa dignità degli altri assessori. Essi possono partecipare, se la loro presenza e' richiesta o e' necessaria, alle sedute del Consiglio Comunale, con diritto di intervento.

Gli stessi non possono comunque esercitare le funzioni proprie dei Consiglieri Comunali.

E' prerogativa per la nomina alla carica di assessore non consigliere l'essere in possesso di particolari requisiti tecnici, scientifici e culturali, necessari per l'assolvimento dei compiti relativi allo specifico settore al quale e' preposto.

L'assessore non consigliere, al momento della nomina, non deve aver concorso come candidati alle elezioni del Consiglio Comunale in carica.

ART. 42 ELEZIONE DEL SINDACO

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e ineleggibilità del Sindaco, nonché le sue attribuzioni ed il suo "status" e le cause di cessazione dalla carica. Nel caso di presentazione della mozione di sfiducia costruttiva di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000, Il Sindaco presenta, prima del dibattito e della votazione, una relazione relativa all'attività svolta dalla Giunta.

E' consigliere anziano il consigliere che e' stato eletto con il piu' alto numero di preferenze.

ART. 43 POTERI DI NOMINA DEL SINDACO

Il Sindaco provvede alle nomine di cui all'art. 50, c. 10, del D. LGS. N. 267/2000.

ART. 44 MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta dimissione degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 45 COMPETENZA DELLA GIUNTA

La Giunta ha competenza generale per tutti gli atti di amministrazione del Comune, che la legge non attribuisce espressamente ad altri organi.

Essa, perciò, e' competente ad adottare tutte le deliberazioni che si rendano necessarie per portare ad esecuzione quanto disposto dal Consiglio Comunale; nel rispetto delle prescrizioni generali adottate da tale organo e, in particolare:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa negli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario Comunale;

- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- f) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche o riservate del personale dipendente;
- h) approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Statuto;
- i) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi del Comune;
- l) propone criteri generali da adottare con apposito Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone;
- m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- n) autorizza il Sindaco a stare in giudizio giurisdizionale o amministrativo, come attore o convenuto, ed approva transazioni;
- o) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
- p) approva gli accordi di contrattazione decentrata, sentita la conferenza delle figure apicali e dei sindacati aziendali.

La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che dovessero sorgere fra Enti strumentali del Comune;
- b) approva, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standards ed i criteri funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Revisore dei Conti.

Se un atto non è attribuito specificatamente ad alcun organo, esso si intende attratto, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, alla competenza della Giunta.

La Giunta Municipale svolge altresì attività di proposta e di impulso per le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale.

Essa riferisce semestralmente -a far tempo dall'elezione -al Consiglio circa l'attività svolta e sui programmi che ritiene opportuno si predispongano dallo stesso Consiglio per le future attività.

ART.46 IL SINDACO

Il Sindaco ha rappresentanza generale del Comune e ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, rappresenta quindi la Comunità promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei Cittadini. Quale Presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali, ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

Coordina e stimola l'attività degli Assessori Comunali.

Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta Comunale.

Concorda con gli Assessori interessati e le prese di posizioni pubbliche che interessano il Comune e che questi ultimi intendano rilasciare.

Il Sindaco ha la rappresentanza legale pro-tempore del Comune nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto, con autorizzazione della Giunta Comunale.

Sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed alla esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori Comunali e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale e dalle figure apicali.

Ha facoltà di delegare, in conformità dei rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario Comunale e alle figure apicali l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la Legge o lo statuto, non abbia già loro attribuito.

Fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni, perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta.

Convoca i comizi per i referendum.

Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

Direttamente, o tramite suo delegato, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio, e adotta i relativi provvedimenti, inerenti alla Polizia Urbana.

Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi Comunali.

Adotta i provvedimenti disciplinari per il Personale, non assegnati al regolamento, alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale.

Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto non abbia attribuito al Segretario Comunale.

Il Sindaco è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

Emette provvedimenti in materia occupazionale di urgenza, espropri che la Legge assegna alla competenza del Comune.

Impartisce direttive al Segretario Comunale ed alle figure apicali, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 47 RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun Responsabile del Servizio o al Segretario Comunale in base a una delega rilasciata dal Sindaco.

La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al Segretario Comunale o a ciascun Responsabile del Servizio delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, oppure per un anno per il compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

Il Sindaco può altresì delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun Assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico/istituzionale:

- rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
- stipulazione di convenzione per la costituzione di consorzi, unioni di Comuni.

ART. 48 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative nell'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni appartenenti al Comune, tramite i Rappresentanti Legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

ART. 49 RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

Il Sindaco rappresenta il Comune negli Organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici; gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'amministrazione pubblica, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

TITOLO SESTO

PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

ART. 50 TERMINI

Gli atti deliberativi sottoposti al controllo del Comitato Regionale di controllo sono inviati allo stesso secondo le modalità indicate nella legge regionale.

In ogni caso, le deliberazioni dichiarate urgenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, sono inviate all'organo di controllo entro il quinto giorno successivo alla loro adozione, a pena di decadenza delle stesse deliberazioni.

ART.51 PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

Tutte le deliberazioni consiliari e di Giunta sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

Le deliberazioni stesse diventano esecutive dieci giorni dopo la loro pubblicazione.

Nei casi di deliberazioni dichiarate urgenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134, le deliberazioni stesse diventano esecutive immediatamente dopo la loro adozione.

L'efficacia di tutte le deliberazioni e' sempre subordinata, nei casi in cui esso e' previsto, all'avvenuto positivo controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo.

ART. 52 PARERI OBBLIGATORI

Relativamente ai pareri previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n. 267/2000 ed a quelli di cui all'art. 16 della L. 241/90: "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto ai documenti amministrativi", la proroga per l'emanazione dei pareri stessi e la decisione di procedere senza i pareri medesimi, sono prese dall'organo assembleare o collegiale, nella cui competenza rientra l'emanazione del relativo provvedimento.

TITOLO SETTIMO

DEMANIO E PATRIMONIO

ART. 53

I beni del Comune si distinguono:

-beni demaniali e patrimoniali ai sensi dell'art. 822 C.C. e seguenti.

I terreni assoggettati agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

Di tutti i beni comunali saranno redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal relativo regolamento.

La gestione, la manutenzione, la conservazione ed utilizzazione e' disciplinata da apposito regolamento.

ART. 54

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

La Giunta Comunale sovrintende all'attività' di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dall'apposito regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità e' attribuita ai consegnatari, definiti dall'apposito Regolamento.

La Giunta Comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili, ed adotta, per propria iniziativa, o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, preventivamente la competente commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario procedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

TITOLO OTTAVO SERVIZI COMUNALI

ART. 55 DEFINIZIONE E CATEGORIE DEI SERVIZI PUBBLICI

Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, oltre quelli ad essa attribuiti per legge, tutti i servizi la cui concreta erogazione sia diretta a produrre un beneficio alla collettività, di cui il Comune e' ente esponenziale.

L'utilità' di cui al comma precedente e' tesa a finalità sociali ovvero a mere prospettive di sviluppo e di promozione di attività in essere nell'ambito del territorio comunale.

Ai sensi del primo comma dell'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000, sono compresi nei servizi pubblici anche quelli che abbiano per oggetto la produzione di beni.

ART. 56 GESTIONE DEI SERVIZI

La gestione dei servizi comunali può avere luogo:

- 1) in economia, con il coordinamento degli uffici competenti a cui sia demandata la gestione operativa di uno o piu' servizi;
- 2) La gestione in economia e' ammessa quando si tratti di attività compatibili con la struttura tecnico- amministrativa dell'Ente per le quali non e' opportuno procedere con le altre forme gestionali e sempre che l'organo comunale preveda la presenza di soggetti con qualificazione specifica per la relativa attività;
- 3) in concessione o in appalto a terzi, a seconda che l'affidamento del servizio comporti o meno il trasferimento di poteri pubblici. E' ammesso il cottimo fiduciario, secondo le regole previste dal
- 4) Regolamento sui contratti comunali.
- 5) In tutti i casi la scelta del concessionario o dell'appaltatore dovrà avere luogo secondo le regole stabilite nel relativo regolamento dei contratti comunali;
- 6) per mezzo della istituzione di apposite aziende speciali comunali, di cui al successivo articolo 58, quando i relativi servizi debbano essere gestiti con caratteri di imprenditorialità;
- 7) a mezzo di apposita istituzione, di cui al successivo articolo 59 per i servizi di carattere sociale, la cui gestione non possa aver luogo con caratteri di imprenditorialità;
- 8) con la costituzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 112 e 42 del D. Lgs. n. 267/2000, di società di capitali, quando per la gestione del servizio si reputi opportuno la compartecipazione finanziaria ed operativa di altri soggetti pubblici e privati;
- 9) In tal caso, il capitale sociale dovrà essere ripartito in modo tale che i soggetti pubblici locali detengano la maggioranza delle azioni o delle quote; per soggetti pubblici locali debbono intendersi gli Enti Locali, anche sovracomunali ed i soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico la cui attività si svolga con riferimento alla collettività comunale.

ART.57 COMPETENZA CONSILIARE

Il Consiglio Comunale determina con propria deliberazione quali forme gestionali debbano assumere i vari servizi che fanno capo all'Amministrazione Comunale.

ART. 58 AZIENDE SPECIALI

L'Azienda speciale e' istituita con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale per la gestione di quei servizi comunali per cui debba operarsi con caratteri di imprenditorialità.

Per imprenditorialità si intende che la gestione deve essere condotta a costi e ricavi, dove i primi non debbano superare i secondi, mentre le eventuali perdite che dovessero registrarsi in un esercizio economico dovranno essere coperte nei modi tipici di una gestione imprenditoriale.

Gli eventuali trasferimenti dell'Amministrazione Comunale operati per coprire possibili sbilanci dovuti a tariffe agevolate sono considerati alla stregua di entrate speciali dell'Azienda; essi non possono mai essere richiesti specificatamente per pareggiare il bilancio.

L'Azienda speciale e' un ente strumentale dell'Amministrazione Comunale; essa e' dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed e' dotata altresì di autonomia imprenditoriale e gestionale secondo quanto indicato nel proprio Statuto.

Lo Statuto dell'Azienda speciale e' approvato dal Consiglio Comunale ed in esso sono previsti i caratteri operativi dell'Azienda stessa, la sua organizzazione, i rapporti con l'Amministrazione comunale e quant'altro e' necessario al funzionamento della stessa.

Le modifiche dello statuto sono parimenti approvate dal Consiglio Comunale, anche se proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale.

Sono organi dell'Azienda speciale:

-il Consiglio di amministrazione; la nomina, la revoca e la durata in carica dei suoi componenti

sono previsti nello Statuto dell'Azienda;

-il Presidente dell'azienda, che e' anche presidente del consiglio di amministrazione e la sua nomina e revoca sono previste nello Statuto nell'ambito dei consiglieri di amministrazione;

-il direttore dell'azienda, la cui nomina e revoca sono previste nello Statuto ed a cui e' attribuita, secondo le regole parimenti stabilite nello Statuto, la responsabilità della gestione

dell'azienda;

-Il Collegio dei revisori dei conti; la nomina, la revoca e la durata in carica dei quali sono previste nello Statuto dell'azienda speciale.

Lo Statuto dell'azienda speciale può prevedere altre forme di controllo e di verifica della gestione.

L'Amministrazione Comunale conferisce il capitale di dotazione iniziale e può reintegrarlo allorquando ritiene che la sua diminuzione non derivi da fattori connessi con caratteri di mancata imprenditorialità della gestione.

Negli altri casi di perdita di capitali di dotazione, l'azienda e' sciolta e posta in liquidazione.

L'Amministrazione comunale esercita la vigilanza sulle aziende speciali, determina le finalità e gli indirizzi della stessa, approva gli atti fondamentali delle medesime, quali indicati nello Statuto delle singole aziende e verifica i risultati della gestione.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto le aziende municipalizzate esistenti assumono la denominazione di aziende speciali e si conformano alla normativa di cui al presente articolo e delle altre norme relative.

ART. 59 ISTITUZIONE

L'istituzione è un ente strumentale dell'amministrazione comunale, dotata di autonomia di gestione e posta in essere per gestire servizi di natura sociale, assistenziale e culturale.

L'istituzione opera secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale e nell'ambito dei fondi ad essa annualmente assegnati e con il personale ad essa attribuite dalla pianta organica.

L'autonomia gestionale ad essa attribuita si esplica nella predisposizione dei programmi operativi per la resa del servizio ed in tutte quelle attività che attengono alla concreta operatività della gestione, nell'ambito delle direttive emanate dall'amministrazione comunale.

L'istituzione è tenuta ad operare con criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del proprio bilancio.

Gli eventuali sbilanci debitamente motivati sono coperti da opportuni stanziamenti di bilancio.

Sono organi dell'Istituzione:

-il Consiglio di Amministrazione, che è composto di tre membri, nominati tra soggetti in possesso di adeguata esperienza, cultura e professionalità sia nel campo specifico in cui l'istituzione deve operare, sia nel campo gestionale;

essi sono nominati dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale e dallo stesso sono revocati, allorché si manifestino evenienze per le quali non è possibile la continuazione del mandato;

-il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è eletto dallo stesso Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri;

-il Direttore, che è impiegato dell'Ente locale e a cui compete la responsabilità della gestione dell'istituzione.

Lo specifico Regolamento comunale determina i modi di costituzione delle istituzioni, il loro funzionamento, i rapporti con l'Amministrazione Comunale, i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, i casi di incompatibilità, le funzioni e il reclutamento del Direttore e quant'altro necessario per il funzionamento delle stesse.

Le funzioni di controllo contabile interno sono esercitate dal Collegio del Revisore dei Conti dell'Amministrazione Comunale.

L'istituzione può avvalersi, nella gestione dei servizi ad essa affidati, delle forme di volontariato, associazionismo e cooperazione presenti sul territorio, mediante apposite convenzioni approvate dal Consiglio Comunale, giusto quanto previsto dall'art. 56, comma 5, del presente Statuto.

TITOLO NONO CONVENZIONI -CONSORZI -ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 60 MODALITA' OPERATIVE

L'attività del Comune è ispirata ai principi di cooperazione con altri enti pubblici e soggetti privati.

L'attività stessa è tesa a favore, nei casi in cui ciò sia consonante con gli interessi della comunità locale, alla stipula di convenzioni, alla costituzione di consorzi e alla definizione di accordi di programma, ai sensi degli artt. 30, 31 e 34 del D. Lgs. n. 267/2000.

Gli accordi di programma sottoscritti dal Sindaco, se modificano gli indirizzi ed i programmi stabiliti dal Consiglio Comunale, devono essere fatti propri da tale organo nella prima seduta successiva alla sottoscrizione dell'accordo stesso, la quale, se non prevista, dovrà essere convocata nei venti giorni successivi.

L'accordo di programma sottoscritto dal Sindaco che comporti variazione degli strumenti urbanistici deve essere ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza. L'accordo stesso e la ratifica devono essere immediatamente comunicati alla Provincia, al fine della redazione del Piano territoriale di coordinamento.

Il Comune può procedere alla stipulazione di convenzioni, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, intendendosi per tale un accordo complesso con soggetti pubblici e privati, per la regolamentazione di una serie di attività che possono essere disciplinate con successivi contratti o provvedimenti amministrativi.

TITOLO DECIMO CONTROLLO ECONOMICO -FINANZIARIO

ART. 61 OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

I responsabili dei servizi e degli uffici verificano la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli indirizzi indicati dal consiglio comunale, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

I responsabili, con apposite relazioni, indirizzano osservazioni e suggerimenti al competente assessore.

Il responsabile del servizio ragioneria verifica la giusta imputazione in bilancio delle proposte di spesa, attestando l'esistenza della copertura finanziaria nel relativo capitolo, avuto riguardo anche all'effettiva realizzabilità, per la corrispondente spesa, delle entrate a destinazione vincolata.

ART. 62 SITUAZIONE QUADRIMESTRALE

La Giunta Comunale trasmette, di norma ogni quattro mesi, al Consiglio Comunale ed al revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nelle parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti quadrimestrali di competenza e di cassa.

ART .63 REVISORI DEI CONTI

Il Revisore dei Conti, quale struttura stabile al servizio della Comunità locale, si avvale di idonee attrezzature di supporto personale e strumentale.

Esercita le funzioni di cui all'art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000.

Indirizza proposte e suggerimenti alla Giunta tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Invita, quando se ne ponga la necessità, il Consiglio ad adottare i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.

Il Revisore ha facoltà di richiedere direttamente a tutti gli uffici atti e chiarimenti necessari all'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

Può accedere ai dati elaborati dal Servizio per il controllo di gestione.

ART. 64 RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE

Il Consiglio Comunale, sulla base della situazione aggiornata del bilancio trasmessa dalla Giunta e sulla base delle osservazioni fatte pervenire dal Revisore, adotta, quando se ne

presenti la necessità, anche in corso di esercizio, i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.

ART. 65 CONTROLLO DI GESTIONE

I competenti uffici comunali attiveranno sistematicamente la raccolta, l'elaborazione e l'analisi degli elementi necessari per l'espletamento del controllo della gestione fondato, tra l'altro, sulle rilevazioni degli scostamenti verificatisi tra le previsioni di bilancio e i consuntivi, proponendo misure migliorative per conseguire l'economicità di gestione connessa a principi di efficienza.

Il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

All'uopo sono istituiti centri di costo che, sulle risultanze complessive della gestione di tutti i servizi comunali, individueranno i necessari interventi di programmazione.

TITOLO UNDICESIMO L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 66 LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

La Giunta Comunale assicura agli uffici-tributi del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

ART. 67 ORDINAMENTO TRIBUTARIO

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, e' titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27/07/2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie piu' deboli della popolazione.

ART. 68 LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune, che per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

Il ricorso al credito e' effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

ART. 69 PROCEDURE NEGOZIALI

Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento della disciplina dei contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposite determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi interessati:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base;
- d) modalità di pagamento e penalità per inadempimenti contrattuali.

Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita comunque nel vigente Ordinamento Giuridico.

Per la stipulazione dei contratti provvede, in rappresentanza del Comune, il Responsabile del Servizio interessato.

TITOLO DODICESIMO NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. PRIMO

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con la modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, purchè siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. SECONDO ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. I Regolamenti sulle modalità di intervento del Difensore Civico, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno ed ogni altro Regolamento, entro 18 mesi, dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. Sino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti continueranno ad applicarsi tutti quelli precedenti, per quanto compatibili con il presente Statuto.

ART. TERZO CONTENUTO E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I Regolamenti di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 267/2000 incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima che consegue all'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

ART. QUARTO
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificate dallo stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale si riunirà in seduta straordinaria per un esame di verifica della sua attuazione.